

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta da:

Dott. DI MARZIO Mauro - Presidente  
Dott. DAL MORO Alessandra - Consigliere  
Dott. VITRO' Silvia - Consigliere-Relatore  
Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere  
Dott. D'AQUINO Filippo - Consigliere  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 31702/2021 R.G. proposto da:  
**CORRENTISTA Srl**

**BANCA INCORPORANTE Spa**

**contro**

il ricorrente-  
-controricorrente-  
sul controricorso incidentale proposto da **BANCA INCORPORANTE Spa** in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato OMISSIS unitamente all'avvocato Omissis

-ricorrente incidentale-  
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1662/2021 depositata il 07/06/2021.  
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dal Consigliere Silvia Vitro'.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1) Con atto di citazione notificato il 18/3/2014 **CORRENTISTA Srl** ha convenuto davanti al Tribunale di Treviso **BANCA INCORPORATA** per sentire accertare l'esatto saldo del conto corrente n. (Omissis) dall'accensione (1 trimestre 1996) alla sua chiusura (16/4/2009), nonché del conto corrente n. (Omissis), acceso il 13/12/2001 ed estinto il 20/4/2009, e del conto anticipi n. xxxxx, dal 4 trimestre 2005 al 1 trimestre 2009, e per ottenere la condanna della Banca alla restituzione dei versamenti indebiti.

Disposta CTU, il Tribunale di Treviso, con sentenza del 28/2/2018, ha condannato la Banca a corrispondere all'attrice la somma di Euro. 65.619,00, rigettando le eccezioni di decadenza per mancata contestazione degli e/c e di novità della domanda di pagamento degli interessi attivi, accertando l'illegittima applicazione di poste non dovute per interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, interessi anatocistici e spese durante il periodo dall'inizio dei rapporti alla stipula dei contratti del 2004, e ritenendo accertato il saldo attivo corretto, sulla base della CTU e dell'incidenza della prescrizione calcolata sui saldi rettificati con decorrenza dalla chiusura del conto per l'esistenza di fido.

**BANCA INCORPORANTE** ha proposto appello per erronea ripartizione dell'onere probatorio, mancata declaratoria di decadenza ex art. 1832 c.c., errato accertamento della prescrizione sul saldo ricalcolato, erronea declaratoria di legittimità dell'anatocismo post 2000 ed erronea regolamentazione delle spese di lite.

La Corte d'Appello di Venezia ha respinto i primi due e il quarto motivo, ritenendo che, pur gravando sul correntista che agisce l'onere probatorio documentale, l'incompletezza documentale comporta solo che il conteggio deve partire dal primo saldo a debito disponibile, e affermando che la mancata contestazione degli e/c inviati periodicamente non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità dei rapporti e che è illegittima la capitalizzazione applicata fino al 19/7/2004 (mancando anteriormente la specifica approvazione del cliente).

La Corte ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo che la prescrizione dovesse essere applicata sui saldi originari (saldo banca) e non sui saldi rettificati a seguito dell'eliminazione delle poste ritenute illegittime.

Ha concluso accogliendo parzialmente l'appello, condannando **BANCA INCORPORANTE SPA**, quale incorporante **BANCA INCORPORATA**, a corrispondere l'inferiore somma di euro 40.747,54, compensando per metà le spese processuali di primo e secondo grado e condannando **BANCA INCORPORANTE** al rimborso del residuo.

2) Con ricorso notificato il 20/12/2021 la **CORRENTISTA Srl** ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, proponendo tre motivi di ricorso.

**BANCA INCORPORANTE** ha depositato controricorso contenente anche ricorso incidentale. Le parti hanno depositato memorie.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1) **PRIMO MOTIVO** di impugnazione del ricorso principale: "Art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell'artt. 1422 c.c. e dell'art. 1421 c.c.".

**SECONDO MOTIVO** di impugnazione del ricorso principale: "Art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., in relazione alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1842, 1843, 1823, 2033, 2935 c.c.".

I motivi sono trattati congiuntamente, inerendo al medesimo tema della decorrenza della prescrizione.

La ricorrente censura la sentenza impugnata laddove si sostiene che il riferimento corretto per l'individuazione e distinzione tra le rimesse ripristinatorie e quelle di carattere solutorio nell'ambito delle poste accreditate in conto corrente (ai fini dell'accertamento della prescrizione) dev'essere quello rappresentato dagli originari saldi bancari anziché quello derivante dal ricalcolo del rapporto bancario previa espunzione delle poste passive accertate quali invalidamente addebitate dalla banca.

La ricorrente sottolinea che non avrebbe significato, del resto, stabilire che una rimessa ebbe carattere solutorio allorché la situazione di fuori fido sia dipesa da un saldo negativo di conto (oggettivamente inattendibile) più elevato del reale dovuto a causa di illecite appostazioni da farsi oggetto di espunzione nell'ambito della stessa attività di accertamento giudiziario nella quale si situa l'indagine dell'impatto della prescrizione.

La ricorrente sostiene che la Corte d'Appello, utilizzando il criterio del saldo banca, non si limita, come prescrive l'art. 1422 c.c., ad applicare l'istituto della nullità facendo salvi gli effetti della prescrizione delle azioni di ripetizione, ma attua, di fatto, una vera propria prescrizione *contra legem* dell'azione di nullità, sovrapponendovi gli effetti prescrittivi propri dell'azione di ripetizione.

Sottolinea, inoltre, nell'ambito del secondo motivo, che la modalità giuridica utilizzata per l'accertamento dell'impatto prescrizionale ha comportato altresì la violazione delle norme dettate per la disciplina dell'apertura di credito in conto corrente (artt. 1842 e 1843 c.c.), che attribuiscono la facoltà per la parte correntista di utilizzare a più riprese – entro i relativi limiti - la liquidità messale a disposizione senza con ciò far luogo a pagamenti: l'avvenuto accertamento di saldi fuori fido determinati esclusivamente dall'addebito in conto di poste illegittime ha portato ad attribuire la valenza di versamenti solutori ad accrediti pur se avvenuti in costanza di affidamenti.

I motivi sono fondati.

1.1) In primo luogo, va respinta l'eccezione, avanzata dalla parte controricorrente, di inammissibilità dei motivi di ricorso in cassazione per difetto dell'autosufficienza e perché asseritamente diretti a sollecitare un nuovo apprezzamento delle circostanze fattuali o dei documenti prodotti.

Infatti, la ricorrente denuncia la violazione di legge inerente all'interpretazione dell'art. 1422 c.c. e al rapporto tra l'accertamento della nullità delle clausole del contratto bancario e l'individuazione della decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione.

La questione posta dalla parte ricorrente è esclusivamente "di diritto", relativa all'individuazione della base di calcolo (saldo banca, comprensivo di poste dichiarate nulle, o

saldo rettificato, depurato delle annotazioni illegittime) per operare la distinzione tra rimesse ripristinatorie e solutorie ai fini della decorrenza della prescrizione.

1.2) I primi due motivi di impugnazione sono fondati, alla luce dell'ormai costante orientamento di questa Corte.

In particolare, le Sezioni Unite n. 24418/2010 hanno stabilito che nell'ambito di un'apertura di credito in conto corrente, le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento hanno funzione ripristinatoria della provvista e non integrano "pagamento" ai fini dell'art. 2033 c.c., sicché la prescrizione dell'azione di ripetizione decorre dalla chiusura del conto, mentre le rimesse effettuate oltre i limiti del fido (o su conto scoperto) hanno natura solutoria, integrano pagamenti e fanno decorrere la prescrizione dalla data di ciascuna rimessa.

Le Sezioni Unite non hanno però specificato su quale saldo va condotta l'individuazione delle rimesse ripristinatorie o solutorie.

La giurisprudenza si è ormai orientata nel seguente senso: *"Ove sia stata proposta dal correntista una domanda di ripetizione di indebitto conseguente alla declaratoria di nullità di clausole contrattuali e/o all'esistenza protratta nel tempo di prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le voci o competenze accertate come illegittime e in concreto applicate dalla banca"* (Cass. civ., sez. I, 26/02/2024, n. 5064); *"Nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebitto con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della conditio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo"* (Cass. civ., sez. I, 16/03/2023, n. 7721; nello stesso senso, per es.: Cass. civ., sez. I, 19/05/2020, n. 9141; Cass. civ., sez. I, 15/02/2021, n. 3858; Cass. civ., sez. I, 26/02/2024, n. 5064; Cass. civ., sez. I, 10/04/2024, n. 9712; Cass. civ., sez. I, 16/10/2024, n. 26867; Cass. civ., sez. I, 8/04/2025, n. 9203; Cass. civ., sez. I, 12/06/2025, n. 15684; Cass. civ., sez. I, 4/12/2025, n. 31781; Cass. civ., sez. I, 03/03/2026, n. 4807).

1.3) Né le argomentazioni esposte dalla parte controricorrente, anche nella memoria del 27/2/2016 (dove si sottolinea che apparirebbe incongruo riferire l'operare della prescrizione ad una movimentazione ricondotta a legittimità – il cd. saldo ricalcolato – che, per ciò stesso, non può contemplare le competenze illegittimamente addebitate, e che ciò sarebbe in contraddizione con l'art. 1422 c.c., secondo il quale è la prescrizione dell'azione di indebitto a costituire un limite all'azione di accertamento della nullità, e non viceversa) risultano idonee ad un mutamento di orientamento giurisprudenziale.

Infatti, questa Corte, con la decisione n. 7721/2023, ha ricostruito gli opposti orientamenti e poi ha sottolineato che in questo contesto è intervenuta la Suprema Corte con l'ordinanza n. 9141 del 2020, la quale, pronunciandosi su tale vexata quaestio, ha ritenuto, proprio in base ai principi offerti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite del 2010, corretto il *modus procedendi* del consulente contabile, fatto proprio dalla decisione di merito innanzi ad essa impugnata, che aveva individuato la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista non con una valutazione ex ante, ma solamente dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito. Esclusivamente in tal modo, e quindi ricostruendo ex post l'intero rapporto di dare/avere, sarebbe stata possibile una valutazione in concreto della natura dei versamenti effettuati dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente.

La Corte ha pertanto affermato che il conto passivo extra-fido deve essere soltanto quello che supera il limite del fido dopo che è stato depurato da tutte le competenze illegittime derivanti da nullità originarie. Inoltre, continua la Corte, contrariamente a quanto sostenuto dall'orientamento favorevole all'utilizzo del "saldo banca", va stabilita la netta separazione tra l'azione di prescrizione e quella di accertamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla banca. Infatti, l'individuazione delle rimesse solutorie non ha alcun rapporto di affinità o di collegamento con la prescrizione del diritto alla ripetizione dei pagamenti indebiti effettuati dal correntista: ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente e quindi nulle, risulta essere una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori. Così facendo, infatti, -come si è osservato in dottrina - si viene solamente ad operare una  *fictio iuris*  finalizzata a contrapporre una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 c.c. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse "realmente" solutorie individuate in base al saldo ricalcolato.

2) **TERZO MOTIVO** di impugnazione del ricorso principale: "Art. 360 co. 1 n. 3, c.p.c., in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92, co. 2, c.p.c.".

La ricorrente contesta la parziale compensazione delle spese operata dalla Corte d'Appello.

Il motivo è assorbito alla luce dell'accoglimento dei primi due motivi del ricorso, per cui la statuizione sulle spese dovrà essere rivista dal giudice del rinvio.

3) Primo motivo del ricorso incidentale: "Errata pronuncia in ordine alla ripartizione dell'onere della prova – la violazione e/o erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2033 c.c. sussumibile sotto il paradigma dell'art. 360 n. 3 c.p.c.".

La parte controricorrente, ricorrente in via incidentale, contesta che la Corte d'Appello, nonostante la lacuna documentale caratterizzante la presente causa (assenza di e/c per alcune annualità), abbia ugualmente ritenuto accoglibile l'azione di ripetizione attraverso l'utilizzo delle "scritture di raccordo", accogliendo i conteggi fatti dal CTU su questa base.

Il motivo è inammissibile.

3.1) Afferma, in particolare, la controricorrente che la Corte abbia errato ove ha rigettato il primo motivo d'appello e, in particolare, pur dando per assodato che "il correntista che agisce per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito è gravato dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto (Cass. 9201/2015; 24948/17; 18581/17; 4372/18)", non ne ha fatto poi corretta applicazione, violando così in particolare l'art. 2697 c.c.

Avrebbe errato in particolare la Corte ove ha ritenuto che la indiscutibile lacuna documentale caratterizzante la causa che ci occupa, ove mancano non solo estratti conto a scalare ma anche annualità intere (ossia estratti conto analitici), come emerge nel dettaglio dalla ricognizione documentale svolta nell'elaborato peritale, "non giustifichi il rigetto della domanda ma ridondi solo in danno del correntista" utilizzando quindi le cd. "scritture di raccordo".

Secondo il ricorrente in via incidentale, il Giudice di seconde cure avrebbe dovuto imporre al CTU quanto meno il conteggio per il periodo limitato in cui vi fosse stata la continuità di produzione, scongiurando così le storture verificatesi a scapito della Banca, convenuta nel presente giudizio. Per fare un esempio concreto anche ai fini della decisività della presente impugnazione, lo stesso CTU a pagina 17 della perizia riconosce che nei conteggi si passa da un saldo negativo di 80.225.502 Lire al 31.12.1997 ad un saldo sempre negativo di 17.477.244 lire. Non vi sono estratti intermedi, ma il CTU afferma impropriamente che il saldo più favorevole al correntista sia utilizzabile perché rinveniente da documenti provenienti da controparte ovvero dalla stessa banca.

3.2) Sul tema della completezza degli estratti conto, con indirizzo consolidato a partire da Cass. n. 1763 del 17/01/2024, questa Corte ha precisato:

"a) che, nei rapporti bancari di conto corrente, una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista (oppure la non debenza di commissioni di massimo scoperto o, ancora, il non corretto calcolo dei giorni valuta) e riscontrata la

mancanza di una parte degli estratti conto..., il giudice del merito: i) ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili..., o, ancora, gli estratti conto scalari..., parimenti, può attribuire rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ.;

b) ove malgrado la richiamata, vasta tipologia di documentazione utilizzabile per la integrale ricostruzione delle operazioni che si sono susseguite sul conto, non sia possibile addivenire a quel risultato, "al giudice di merito sarà consentito utilizzare, dandone adeguata giustificazione, i metodi di calcolo che ritenga più idonei al raggiungimento comunque di un risultato che rispecchi quanto più possibile l'avvenuto effettivo sviluppo del rapporto tra le parti...In quest'ottica, dunque, potrà certamente trovare applicazione anche il criterio dell'azzeramento del saldo o del cd. saldo zero, il quale, pertanto, altro non rappresenta che uno dei possibili strumenti attraverso il quale può esplicitarsi il meccanismo della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti sancito dall'art. 2697 cod. civ.

Ne consegue che se la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo o per la condanna dell'istituto di credito a pagare in proprio favore o per l'accoglimento della domanda di quest'ultimo in misura inferiore rispetto a quella originariamente formulata, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che:...; i-b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi: intendendosi, con tale espressione, che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile (la banca, cioè, perde solo quello che si sarebbe accumulato nel periodo non coperto dagli estratti conto mancanti, sicché il dato finale risulterà abbattuto di quella somma);

ii) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti (per anatocismo, usura, pagamento di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, commissioni di massimo scoperto etc.) e ne chieda la restituzione, egli si trova, in realtà, in posizione praticamente analoga a quella della banca, atteso che il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che:...; ii-b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto, ad esempio di anatocismo e/o usura e/o pagamento di interessi ultralegali non pattuiti e/o commissioni di massimo scoperto non concordate, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, sempre per il congegno di acquisizione processuale. Altrimenti, beneficerà del meccanismo di azzeramento del/i saldo/i intermedio/i nel significato in precedenza chiarito, con l'evidente risultato che la banca, per quel/quei periodo/i, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera. Questi, cioè, è come se non ci fossero, posto che nessuno ha provato che cosa sia successo....". (Cass. n. 1763 del 17/01/2024).

Si veda anche, per es.: Cass. civ., sez. I, 12/11/2025, n. 29908: "Laddove l'attore correntista non adempia compiutamente all'onere di dare prova - mediante deposito di tutti gli estratti periodici di conto - tanto dei pagamenti che dell'assenza di valida causa debendi in riferimento a un determinato periodo di durata del rapporto, per determinare il saldo del periodo successivo a quello non documentato si partirà dal primo saldo disponibile; e laddove detto primo saldo risulti a debito del cliente, non dovrà procedersi all'azzeramento del rapporto con riferimento al periodo precedente non documentato (ovvero non si deve partire da un saldo pari a zero) essendo onere del correntista la dimostrazione dell'andamento del rapporto dal suo inizio, ed anche di dimostrare che il saldo debitore risultante dal primo estratto disponibile sia minore ovvero insussistente; quindi il sollecitato accertamento del dare e dell'avere fra le parti del

cessato rapporto deve essere effettuato dal giudice di merito partendo dal primo saldo a debito del cliente, risultante dal primo estratto disponibile prodotto dall'attore oppure dalla banca in adempimento di un ordine di esibizione a lei impartito dal giudice di merito".

Ciò vuol dire, in conclusione, che stabilire se il materiale probatorio acquisito agli atti del giudizio sia o non sia sufficiente ad effettuare la ricostruzione dei rapporti di dare-avere tra le parti è questione riservata al giudice di merito, fermo il controllo motivazionale, devoluto alla Corte di Cassazione, nei limiti in cui detto controllo è attualmente consentito dalla formulazione dell'art. 360 c.p.c.

L'inammissibilità discende dal carattere meritale della censura, con la quale si sollecita la Corte di Cassazione a sostituire una diversa valutazione, rispetto a quella adottata dal giudice di merito, in ordine alla sufficienza della documentazione prodotta agli atti del giudizio.

A ciò resta soltanto da aggiungere che è totalmente destituita di fondamento la tesi della banca secondo cui il consulente tecnico d'ufficio non avrebbe potuto avvalersi di documentazione da essa Banca prodotta, per l'ovvia considerazione che, per effetto del congegno di acquisizione processuale, una volta prodotto in atti, il documento può essere utilizzato a fini probatori anche da una parte diversa da quella che l'ha prodotto.

4) Secondo motivo del ricorso incidentale: *"Omessa pronuncia della domanda di ripetizione di quanto corrisposto in esubero esecuzione della sentenza di primo grado riformato – la violazione dell'art- 112 c.p.c. sussumibile sotto il paradigma di cui all'art. 360 n. 4 c.p.c."*

La Banca ricorrente in via incidentale lamenta che la Corte d'Appello, nel diminuire la somma calcolata a favore del correntista, non abbia accolto la domanda della Banca di restituzione della differenza di somma già corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado.

Il motivo, altrimenti fondato, è assorbito dall'accoglimento del ricorso principale e dal rinvio al giudice del merito.

5) Il ricorso principale va, pertanto, accolto (accolti i primi due motivi e assorbito il terzo), mentre il primo motivo del ricorso incidentale va respinto e il secondo motivo del ricorso incidentale va considerato assorbito.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; al giudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale, assorbito il terzo, respinge il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

### **Conclusione**

Così deciso in Roma il giorno 11 marzo 2026 nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di cassazione.